

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO N. 37/2022

Parma, 17 maggio 2022

OGGETTO: Fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per contribuenti minimi, forfetari e associazioni sportive dilettantistiche

A decorrere dal 1° luglio 2022 i soggetti che hanno adottato il regime forfettario (art. 1 commi da 54° 89 della Legge 190/2014), il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 della Legge 398/91) hanno l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio (SdI), se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro.

Fino al 31 dicembre 2023 rimangono esclusi dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi e compensi ragguagliati ad anno non superiori a 25 mila euro.

A far data dal 1° gennaio 2024 i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario, il regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio (SdI) indipendentemente dalla misura dei ricavi o dei compensi percepiti nel precedente periodo d'imposta.

Generazione fattura elettronica

Per la generazione della fattura elettronica i contribuenti possono utilizzare alternativamente:

- Specifici software gestionali a pagamento;
- Servizi gratuiti messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, mediante accesso alla propria area riservata tramite credenziale Fisconline o SPID, tra cui:
 - Portale "Fatture e Corrispettivi" all'interno del quale è presente una specifica sezione denominata "Fatturazione elettronica e conservazione" che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
 - App "FatturAE" utilizzabile da smartphone o tablet (in ambiente iOS o Android) in grado di generare e inviare la fattura elettronica.

Obblighi di conservazione delle fatture elettroniche

L'emissione delle fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, così come disposto dall'art 39 del DPR 633/72.

Per adempiere a questo obbligo i contribuenti possono avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate accedendo, attraverso le proprie credenziali Fisconline oppure tramite SPID, al portale "Fatture e Corrispettivi" della propria area riservata. Il sistema conserva i documenti transitati via SdI (fatture elettroniche emesse/ricevute e note di variazione elettroniche) a partire dal giorno successivo a quello di adesione al servizio di conservazione e consente altresì la consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Per i contribuenti che non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate renderà consultabili esclusivamente i c.d. "dati fattura", fino all'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, e quindi non sarà possibile prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione.

Momento di effettuazione dell'operazione e sanzioni per tardivo invio fattura elettronica

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione che coincide:

- per le cessioni di beni: con la consegna o spedizione della merce;
- per le prestazioni di servizi: con l'atto del pagamento del corrispettivo¹.

e deve essere inviata allo SdI entro 12 giorni dalla sua emissione.

Se la fattura elettronica viene emessa oltre il momento di effettuazione dell'operazione oppure viene inviata allo SdI oltre il termine di 12 giorni dalla sua emissione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs 471/97 che prevede che *"Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette a imposta sul valore aggiunto è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000"*. Si ricorda che tali irregolarità potranno comunque essere regolarizzata tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

¹ Art. 6 DPR 633/72 comma 4: *"Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"*.

Per i soli soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, il comma 3 dell'art. 18 del DL 36/2022 introduce un periodo transitorio, coincidente con il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, nel quale le sanzioni di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs 471/97 non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli